

Delibera n. 61/2021

Procedimento avviato con delibera n. 19/2021 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 maggio 2021

VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007) e, in particolare, l'articolo 13 ("Pagamenti anticipati") ai sensi del quale:

"1. In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l'impresa ferroviaria di cui all'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

2. Senza pregiudizio del paragrafo 1, un pagamento anticipato non è inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di decesso.

3. Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non è retribuibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento."

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale:

"1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della

sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.”;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

VISTA la delibera n. 19/2021, dell’11 febbraio 2021, notificata con nota prot. ART n. 1981/2021, di pari data, con la quale è stato avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014, per l’eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia o la Società), di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato all’Autorità (prot. ART n. 12237/2020, del 26 agosto 2020) dal sig. [...omissis...], titolare di idoneo titolo di viaggio per la tratta Milano C.le – Catania C.le (treno Frecciarossa n. 9663 del 9 dicembre 2019 partenza da Milano C.le ore 19.00 e arrivo a Napoli C.le ore 23.28 e, successivamente, treno Intercity Notte n. 35645 del 9 dicembre 2019 partenza da Napoli C.le ore 23.55 e arrivo a Catania C.le ore 8.17), il quale ha segnalato di aver subito lesioni fisiche derivanti da un incidente occorso al termine del viaggio, consistente, precisamente, nella caduta dallo scalino della carrozza che non risultava fisso e presentava evidenti oscillazioni. Il reclamante, inoltre, ha lamentato di aver subito un *“grave pregiudizio economico”* derivante dal fatto che *“nonostante numerose sollecitazioni, non ha ricevuto alcun ristoro”* da parte di Trenitalia S.p.A;

VISTA la memoria del reclamante, assunta al prot. ART n. 2202/2021, del 17 febbraio 2021, nella quale è stato evidenziato che:

- *“Al momento dell’arrivo in stazione, a Catania, mentre (...) si accingeva a scendere dalla carrozza, il gradino della detta carrozza manifestava una leggera, ma sensibile oscillazione che faceva rovinare a terra il mio cliente.”;*
- *“Dell’accaduto veniva presa opportuna nota a cura della responsabile del treno, la quale prendeva nota del numero di biglietto del [...omissis...] e del di lui documento di identità.”;*
- *“Il sig. [...omissis...], sebbene molto dolorante, riusciva, con l’aiuto del proprio figliolo, a rimettersi in piedi, ma lo stesso, poiché avvertiva forti dolori al torace, al fianco ed alla gamba destra, si riprometteva di provvedere agli opportuni accertamenti medici, subito dopo l’arrivo nella città di residenza.”;*
- *“All’arrivo a Canicattì, il [...omissis...] veniva accompagnato presso il locale Pronto Soccorso, ove i sanitari di turno constatavano la presenza di “Frattura*

dell'arco remoto della settima, ottava e nona costa DX e trauma contusivo fianco DX e coscia DX" con fissazione della prognosi di probabile guarigione in 25 giorni.";

- *"Per effetto del danno patito, si formulava richiesta di risarcimento che veniva presa in carico dal Centro Processi Assicurativi s.r.l.";*
- *"dopo l'apertura del sinistro, dapprima Trenitalia comunicava che non erano giunte adeguate informazioni sull'accaduto, successivamente, a seguito di rituale sollecito della richiesta risarcitoria, le missive venivano esitate con un continuo, defatigante rimpallo di competenze e attribuzioni.";*

VISTA

la memoria difensiva di Trenitalia, assunta al prot. ART n. 3274/2021, del 15 marzo 2021, a mezzo della quale la Società ha affermato che, in relazione al caso per cui è procedimento, non ricorressero i presupposti per effettuare il pagamento anticipato di cui all'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, osservando quanto segue:

- *"In via preliminare, (...) il riferimento normativo nazionale, rinvenibile in generale nell'art. 1681 c.c., il quale definisce il perimetro dell'onere della prova posta a carico del vettore, il quale deve dimostrare di aver posto in essere, secondo diligenza, tutte le cautele del caso atte ad evitare il prodursi dell'evento lesivo e, per estensione, del passeggero, chiamato a dare conto della conclusione del contratto di trasporto e del nesso eziologico fra l'attività di trasporto e l'evento lesivo occorso. (...) la norma dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 deve necessariamente trovare uno spazio coerente all'interno di questo quadro normativo, non potendosi porre né in aperto contrasto con esso, né tantomeno in posizione indipendente.";*
- *"il rapporto tra l'art. 13 del Regolamento e l'art. 26 dell'allegato 1 ("Fondamento della responsabilità") dello stesso. La norma da ultimo citata (...) prevede alcune cause di esonero da responsabilità del trasportatore, tra cui le "circostanze estranee all'esercizio ferroviario" e la "colpa del viaggiatore". Ciò a dimostrazione della ineludibile esigenza di tracciare un rapporto tra il danno lamentato, la condotta del trasportatore, e la condotta del viaggiatore.";*
- *"ai fini del pagamento anticipato di cui all'art. 13 del Regolamento, risulta in altri termini necessario verificare il rapporto tra "l'incidente", le misure adottate dal trasportatore ai fini della sicurezza del trasporto, e la condotta del viaggiatore; ove – come nel caso in esame (v. infra) – l'incidente sia conseguenza diretta ed esclusiva della condotta del viaggiatore, il vettore dovrà andare esente da responsabilità, anche ai fini del pagamento anticipato.";*
- *"in assenza di un rapporto causale tra la condotta del trasportatore, il quale abbia adottato tutte le misure necessarie, e il danno, riconducibile esclusivamente al fatto del viaggiatore, non vi è spazio per ipotizzare la responsabilità del vettore: responsabilità che costituisce il presupposto (...)*

per riconoscere un risarcimento e, prima di questo, un pagamento anticipato”;

- *“la scrivente ha ritenuto di non dover provvedere al pagamento anticipato poiché la dinamica dell’evento in esame ha escluso la riferibilità alla previsione dell’art. 13 Regolamento (CE) n. 1371/2007 in quanto l’accertamento da parte del personale di scorta al treno, immediatamente intervenuto sul posto, ha escluso insidie o altra alterazione della funzionalità che possa aver provocato o concorso a provocare la caduta del passeggero, verosimilmente attribuibile a fatto proprio dello stesso, come peraltro sembra potersi desumere dal rifiuto di avvalersi della disponibilità prontamente offerta dal personale di scorta, di richiedere l’intervento dei soccorsi.”;*
- *“a seguito della richiesta avanzata dal passeggero per il tramite del suo legale, il sinistro è stato preso in carico dalla Centro Processi Assicurativi S.p.A. (di seguito, CPA) compagnia incaricata per questa tipologia di sinistri. Le verifiche istruttorie hanno, quindi, evidenziato che il [...omissis...] non può essere considerato “persona fisica avente diritto al risarcimento”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 1371/2007.”;*
- *“All’esito, Trenitalia ritiene di aver assolto agli oneri di diligenza fornendo la prova liberatoria richiesta dalla legge di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il prodursi dell’evento lesivo. Gli accertamenti che hanno escluso la responsabilità in capo a Trenitalia confermano l’assenza di quel fumus in virtù del quale la scrivente aveva ritenuto di non dover disporre le anticipazioni dell’art 13.”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 3406/2021, del 17 marzo 2021, con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha inviato a Trenitalia una richiesta istruttoria nella quale è stato chiesto:

- *“se codesta Società abbia provveduto, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica, ad effettuare i pagamenti anticipati come disposti dalla disciplina europea in caso di lesioni ad un passeggero”;*
- *“se codesta Società, alla luce dell’avvenuto incidente, abbia provveduto, quantomeno, a premurarsi circa la necessità da parte della vittima di ricevere un sostegno economico immediato e proporzionato alla lesione procurata”;*

VISTA

la nota di Trenitalia, assunta agli atti con prot. ART n. 3913/2021, del 30 marzo 2021, con la quale la Società ha riscontrato la suddetta richiesta istruttoria evidenziando che:

- *“In ragione dell’assenza di detto nesso causale, circostanza confermata sia dall’accertamento svolto dal personale di scorta al treno che ha negato la presenza di insidie o altra alterazione della funzionalità del gradino che possa aver provocato o concorso a provocare la caduta del passeggero, che, successivamente, dagli esiti istruttori svolti dalla Compagnia assicuratrice chiamata a valutare i profili risarcitori, la scrivente ha ritenuto di non dover*

provvedere al pagamento anticipato non potendosi considerare il sig. [...omissis...] “persona fisica avente diritto al risarcimento” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 1371/2007”;

- VISTA** la nota prot. ART n. 3689/2021, del 23 marzo 2021, con la quale il reclamante ha presentato istanza di accesso agli atti;
- VISTA** la nota prot. ART n. 3718/2021, del 24 marzo 2021, con la quale è stata comunicata a Trenitalia l’istanza di accesso agli atti per eventuali motivate opposizioni;
- VISTA** la nota prot. ART n. 4025/2021, del 31 marzo 2021, con la quale Trenitalia ha espresso nulla osta all’ostensione dei documenti inerenti al procedimento in oggetto;
- VISTA** la nota prot. ART n. 4069/2021, del 1° aprile 2021, con la quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti e, contestualmente, è stata trasmessa all’istante la documentazione richiesta;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare:
1. l’articolo 13, paragrafo 1 (*“Pagamenti anticipati”*), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che *“in caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’articolo 26, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito”*. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 13, comma 1 (*“Sanzioni relative all’obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero”*), del decreto legislativo n. 70 del 2014, prevede, per l’inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 13, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero”*;
 2. dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nella misura in cui Trenitalia, sia nell’immediatezza del sinistro che nei 15 giorni successivi all’identificazione del passeggero, non ha provveduto ad effettuare i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche derivanti dalla lesione subita dal reclamante. Trenitalia, invero, è venuta a conoscenza dei fatti immediatamente dopo l’accaduto, come si evince dalla nota di risposta prot. ART n. 17538/2020, del 9 novembre 2020, agli atti del procedimento, e, tuttavia, non si è attivata per verificare se nella fattispecie in esame fossero eventualmente necessari i pagamenti anticipati, seppur minimi, per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito. Trenitalia, nel caso di specie, ha gestito l’istanza ricevuta in data 23 dicembre 2019 soltanto all’inizio del mese di marzo 2020, limitandosi a fornire i riferimenti della compagnia di assicurazione incaricata come dettagliatamente riportato nella sopra citata nota prot. ART n. 17538/2020, del 9 novembre 2020

in cui ha riferito che *“In data 4 marzo 2020, Trenitalia ha fornito riscontro al reclamo presentato dall’Avv. Ingrao invitandolo a prendere contatti per il prosieguo della pratica con la Società Centro Processi Assicurativi S.r.l (CPA) che si occupa per conto della Scrivente della gestione dei sinistri. (...) In data 5 marzo 2020, Trenitalia ha fornito riscontro alla richiesta risarcitoria trasmessa dall’Avv. Ingrao confermando quanto precedentemente indicato nella nota di risposta del 4 marzo 2020 (...)”*;

3. in tale ambito, non rilevano le argomentazioni difensive della Società, volte ad ancorare il pagamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 al previo accertamento della responsabilità civile e del relativo nesso causale. A ben vedere, la violata disposizione regolamentare prevede un tempestivo e proporzionato contributo in denaro, a carico delle imprese ferroviarie e a vantaggio del passeggero, nella misura in cui risulti necessario a sollevare quest’ultimo da un’immediata esigenza economica (cfr. considerando n. 16 del su richiamato Regolamento europeo) derivante dalla lesione subita;
4. in tale contesto, invero, il “pagamento anticipato” in alcun modo costituisce riconoscimento di responsabilità in capo al vettore (cfr. articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) n. 1371/2007); le cause di ripetibilità del pagamento anticipato, indicate nel richiamato articolo 13, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, diversamente da quanto affermato da Trenitalia, comprovano che detto pagamento va effettuato nell’immediatezza dell’evento lesivo, senza la necessità di accertare alcuna responsabilità, e solo in un momento successivo se ne prevede la ripetibilità nei soli casi in cui venga accertato che il danno sia dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non sia la persona avente diritto al risarcimento;
5. in altri termini, il pagamento anticipato di cui all’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nel combinato dei relativi paragrafi, non presuppone alcuna responsabilità, né è subordinato ad alcun accertamento della stessa, dal momento che le relative tempistiche sarebbero incompatibili con l’immediatezza, o la tempestività, poste a tutela del passeggero vittima di una lesione, come d’altra parte confermato nella pronuncia del TAR Piemonte (Sezione Prima), sentenza dell’11 gennaio 2021, n. 17;
6. nel caso di specie, le tempistiche di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, sono del tutto incompatibili con quelle relative alla definizione dei profili della responsabilità civile, come si evince dalle interlocuzioni fra il difensore del reclamante, Trenitalia e la Compagnia Assicuratrice (rif. note prott. ART nn. 12237/2020, del 26 agosto 2020, 17538/2020, del 9 novembre 2020 e 3274/2021, del 15 marzo 2021);
7. sulla base delle considerazioni che precedono, si rinviene, nei confronti di Trenitalia, la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Trenitalia S.p.A. e di procedere all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014,

per un importo compreso tra euro 10.000,00 (diecimila/00) ed euro 20.000,00 (ventimila/00);

CONSIDERATO

altresi, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017.;
2. per quanto riguarda la determinazione dell'importo base della sanzione preme evidenziare come la gravità della violazione attenga ad una condotta consapevolmente violativa della prescrizione regolamentare nella misura in cui la Società non ha riconosciuto il pagamento anticipato alla vittima della lesione, in pieno spregio alla ratio dell'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 ai sensi del quale detto pagamento non presuppone l'accertamento di responsabilità in capo al vettore, dal momento che le relative tempistiche sarebbero incompatibili con l'immediatezza, o la tempestività, poste a tutela del passeggero vittima di una lesione;
3. quanto, invece, alla reiterazione della violazione dell'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, risultano precedenti a carico di Trenitalia S.p.A. per violazioni della stessa indole (delibera n. 148/2019, del 20 settembre 2019 e delibera n. 6/2020, del 16 gennaio 2020);
4. in merito alle azioni specifiche adottate per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano elementi di rilievo;
5. per quanto concerne, infine, il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, la condotta, anche alla luce della prescrizione violata, ha interessato un solo passeggero;
6. per le considerazioni su esposte risulta congruo, per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (a) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 13.000,00 (tredicimila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, una maggiorazione di euro 2.000,00 (duemila/00) per la reiterazione; (iii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna diminuzione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

RITENUTO

pertanto, di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 61/2021";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 61/2021";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 6 maggio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)